

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 4.

Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza.

2. Con le modalità previste al successivo art. 5 una quota pari al cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al precedente comma 1.

3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, è riassegnata ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, come segue:

40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli Sportelli unici;

30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» di competenza del Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5.

Modalità e procedure per il riversamento delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilità affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;

al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 52

11A16810

DECRETO 16 dicembre 2011.

Applicazione del diritto del 6%, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Lt del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell'art. 24, comma 12 del-



la legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;

Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che all'art. 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

Visto l'art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell'art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l'importo di euro 500,00;

Visti i decreti direttoriali di indizione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza in corso di svolgimento alla data del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, reclamati a decorrere dal 1° gennaio 2012, è applicato un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Tutti i premi eccedenti il suddetto importo sono corrisposti al netto di tale ritenuta che è applicata al momento del pagamento al vincitore.

Art. 2.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, il valore nominale di tale premio, indicato nei relativi decreti di indizione, è corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all'uopo incaricata al netto del diritto del 6%, sul-

la parte di vincita eccedente l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

2. La compagnia assicurativa corrisponderà al vincitore il premio secondo le seguenti modalità:

la somma fissa indicata nel decreto di indizione della lotteria come somma da corrispondere subito al netto del 6%, per l'importo eccedente i 500,00 euro (cinquecento/00);

il «Bonus» finale minimo e le rate con la cadenza periodica prevista nel decreto di indizione verranno erogati in misura proporzionalmente ridotta al suddetto 6% rispetto a quanto previsto nei decreti di indizione.

Art. 3.

1. Le somme relative all'applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500,00 euro sono versate dal concessionario secondo le modalità previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A16854

DECRETO 16 dicembre 2011.

Applicazione dell'addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti l'importo di euro 500 sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l'altro, introdurre nuovi giochi, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011, relativo agli interventi programmati nel settore dei giochi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2011, attuativo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'articolo 5 del citato decreto direttoriale 12 ottobre 2011 che, al comma 1, lettere a) e b), ha previsto

